

CESSIONE AUTOVETTURA - TRATTAMENTO IVA

DOMANDA Si chiede di conoscere qual è il trattamento Iva da applicare in caso di cessione, da parte di un imprenditore, di un'autovettura acquistata dal medesimo come privato ed entrata a far parte, successivamente, dei beni strumentale della ditta.

RISPOSTA L'apporto dalla sfera personale del bene in questione sia riconducibile all'acquisto del bene da un privato e, pertanto, al momento della rivendita, dovrà essere applicato il regime del margine, di cui all'articolo 36 del D.L. n. 41/95 e successive modificazioni.

In tal caso, l'Iva è dovuta, con aliquota ordinaria, solo in caso di differenza positiva, scorporandola dalla differenza tra il prezzo di vendita del veicolo e il prezzo di acquisto dello stesso.



RACCOLTA DI FONDI DA PARTE DI UNA ASSOCIAZIONE DI CATEGORIA

DOMANDA Si chiede di conoscere qual è il trattamento fiscale da osservare in relazione ad una iniziativa di donazione in cui i singoli associati ad un'Associazione di categoria destinano una parte del ricavato delle loro vendite ad una fondazione, trasferendoli dapprima all'Associazione stessa che provvede, a sua volta, ad inviare i fondi raccolti.

RISPOSTA A tale riguardo, si precisa che, ai sensi della disciplina dettata dall'art. 143, comma 3, del TUIR, non concorrono in ogni caso alla formazione del reddito degli enti non commerciali i fondi pervenuti ai predetti enti a seguito di raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione. Questa disposizione è stata introdotta dall'art. 2, comma 1, lett. a), del D.lgs. n. 460 del 1997 il quale, al comma 2, dispone, che tali iniziative "fermo restando il regime di esclusione dall'imposta sul valore aggiunto, sono esenti da ogni altro tributo". Di conseguenza, si ritiene che sulle somme pervenute, a seguito della raccolta di fondi, non deve essere applicata né l'IVA, né l'imposta di bollo.

Tali somme, inoltre, sempre in base al citato disposto dell'art. 143, non concorrendo in ogni caso alla formazione del reddito, non costituiscono "corrispettivi" e non debbono essere, dunque, certificate secondo le regole contenute nel TUIR.

SERVIZI SVOLTI DALLE IMPRESE FUNEBRI - ALIQUOTA IVA

DOMANDA Si chiede di conoscere il trattamento Iva applicabile ai servizi svolti dalle imprese funebri.

RISPOSTA L'art. 98, nn. 1 e 2, della direttiva 2006/112, corrispondente all'art. 12, n. 3, lett. a), terzo comma, della sesta direttiva prevede che gli Stati membri possano applicare una o due aliquote Iva ridotte alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi delle categorie elencate nell'allegato III contenente un elenco di attività, tra le quali figurano le "prestazioni di servizi fornite da agenzie di pompe funebri e di cremazione e cessione di beni connessi a tali attività".

Ad oggi, tale disposizione non trova attuazione nell'ordinamento nazionale nonostante nelle prime bozze del Disegno di legge recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020", fosse previsto che le spese funebri, attualmente esenti IVA ai sensi dell'ex art. 10, primo comma, D.P.R. 633/1972, divenissero assoggettabili ad Iva ridotta al 10%.

Il testo del Disegno di Legge di Bilancio 2018, approvato dal Senato lo scorso 30 novembre non contiene alcun riferimento alla suddetta modifica normativa e pertanto, i servizi funebri restano tra le operazioni Iva esenti.

PLUSVALENZE REGIME FORFETTARIO

DOMANDA Si chiede se è tassabile la plusvalenza da cessione d'azienda conseguita da un contribuente in regime forfettario.

RISPOSTA I commi da 54 a 89 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (c.d. "legge di stabilità 2015"), recano la disciplina di un regime basato sulla forfettizzazione dei costi, applicando determinati coefficienti di redditività ai ricavi/compensi incassati. Le regole applicative del regime agevolato sono state commentate dall'Agenzia delle Entrate nella circolare 10/E/2016, precisando, in tema di conseguenze reddituali provenienti dalla cessione di un bene strumentale, che le plusvalenze realizzate in corso di regime non hanno alcun rilievo fiscale, anche se riferite a beni acquistati negli anni precedenti l'adozione del regime.

CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA DELLE FATTURE ELETTRONICHE ALLA P.A.

DOMANDA In riferimento al mandato di un associato per l'affidamento del servizio di fatturazione elettronica alla PA e conservazione sostitutiva, si chiede se, per accedere al portale della conservazione elettronica, sia obbligatorio rilasciare un CD oppure le password personali.

RISPOSTA Nell'allegato "C" al decreto n. 55 del 2013, recante "Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244", si legge che gli intermediari degli operatori economici offrono i servizi per la predisposizione e/o la trasmissione delle fatture in formato elettronico e tra l'altro "adempiono, se richiesto, agli obblighi di conservazione". Il sistema di conservazione mira a garantire nel tempo le caratteristiche di autenticità, integrità, affidabilità, leggibilità e reperibilità dei documenti informatici, come previsto dal Codice dell'Amministrazione Digitale e a tal fine, si ritiene non sufficiente rilasciare al Vostro associato un CD riepilogativo delle fatture trasmesse. Pertanto, è opportuno che il Vostro cliente, mediante apposite credenziali, possa accedere al servizio di conservazione da Voi curato.

DISTRIBUTORI AUTOMATICI

DOMANDA In tema di sanzioni connesse all'obbligo di memorizzazione e trasmissione dei dati giornalieri dei distributori automatici, si chiede di conoscere se è previsto un periodo transitorio oppure un comportamento meno gravoso in caso di ritardo o inadempienza nell'inoltro dei corrispettivi e, inoltre, come verrà verificata l'inadempienza.

RISPOSTA Come noto, in caso di mancata memorizzazione/trasmissione, ovvero di memorizzazione/trasmissione con dati incompleti o non veritieri, trova applicazione la sanzione prevista per la mancata emissione dello scontrino/ricevuta fiscale, ai sensi dell'art. 6, comma 3, D. Lgs. n. 471/97 (150% dell'imposta corrispondente all'importo non documentato) e, in caso di recidiva, la sospensione della licenza/autorizzazione all'esercizio dell'attività ex art. 12, comma 2, D.Lgs. n. 471/97. In relazione agli obblighi in parola, sia il Legislatore e sia l'Amministrazione finanziaria non hanno previsto alcun periodo transitorio o comportamento meno gravoso in caso di violazione, dovendosi ritenere, pertanto, la piena applicazione delle sanzioni sopra richiamate. In merito alle modalità di verifica dell'inadempienza dei citati obblighi da parte del contribuente, si ritiene che l'accertamento delle eventuali violazioni rientri nell'ordinaria attività ispettiva dell'Amministrazione finanziaria.

